



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Provincia di Bergamo

Via Rocca, 2/a - CAP 24055 - C.F./P.I. 00281170167

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 2	OGGETTO: Parere sulla proposta di Consiglio Comunale n. 14 del 14.02.2019 avente per oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE – ALIQUOTA DALL'ANNO 2019.
Data 21/02/2019	

La sottoscritta Ceribelli dott.ssa Giovanna – Revisore dei conti del Comune di Cologno al Serio dal 1.6.2018– nominata con deliberazione del consiglio comunale n. 20 del 30.04.2018 esecutiva in data 1.05.2018;

Premesso che l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Visto l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale prevede che:

- a) i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.
- b) con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto altresì l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e s.m.e i., il quale dispone che *"Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo"*;

Esaminata la proposta di modifica per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, con la quale si prevede a decorrere dal 1° gennaio 2019 :

- l'aumento di 0,2 punti dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF fissandola nella misura dello 0,8%;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

OSSERVATO

Che la proposta è congrua, coerente ed attendibile sotto il profilo contabile ed è altresì coerente e compatibile con il quadro normativo sovraordinato;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Letto, approvato e sottoscritto.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale sopraindicata;

IL REVISORE DEI CONTI

Dott.ssa Giovanna Ceribelli

